

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

CONCESSIONE CONTRATTO

L'anno 2021(duemilaventuno), del mese di Maggio e questo dì (),
in Bagno a Ripoli, nella Casa Comunale ubicata in Piazza della Vittoria
n. 1.

Con la presente scrittura privata tra:

- Arch. Antonino Gandolfo nato a Massa (Ms) il 28 novembre 1965,
nominato con decreto Sindacale n. 90 del 1 agosto 2019 che agisce in
nome e per conto del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107
comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, nonché
dell'art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, del Decreto del Sindaco n.90 del 1 Agosto 2019
quale rappresentante della parte concedente di seguito chiamata
"Comune"

- (C.F. P. IVA)
nato/a a il, residente
..... di seguito chiamato/a "concessionario"

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Bagno a Ripoli concede a l'uso
della porzione di area di patrimonio indisponibile censita al Catasto
Terreni del Comune di Bagno a Ripoli al FG. ... part..... pari a 100 mq
esclusivamente per la realizzazione di un programma di valorizzazione
dell'area indicata, che prevede attività di natura culturale e ricreativa,

azioni di piccola manutenzione, controllo e vigilanza, eventuale installazione di una struttura precaria temporanea per il miglior svolgimento delle manifestazioni e/o la somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario, qualora per motivi organizzativi di uno o più eventi necessiti l'uso di una porzione di area di proprietà comunale più ampia rispetto a quella sopra descritta, dovrà presentare apposita richiesta scritta al Comune di Bagno a Ripoli al momento del perfezionamento del calendario degli eventi, indicando dimensione dell'area aggiuntiva, data ed orario della manifestazione per cui la si richiede

Art. 2 - Durata

La presente concessione ha validità dal al..... e comunque per un periodo non superiore ai 120 gg continuativi, come previsto dall'art. art.14 " Regolamento per l'installazione dei chioschi" del comune di Bagno a Ripoli.

Ove il concessionario intenda procedere all'installazione di una struttura temporanea, conforme a quanto presentato in sede di gara, questa potrà essere installata conformemente alle prescrizioni tecniche impartite, per un periodo fino a 90 giorni continuativi senza alcuna ulteriore documentazione e, comunque, per un periodo inferiore ai 120 giorni continuativi, presentando la documentazione prevista dall'art.14 del richiamato "Regolamento installazione dei chioschi".

Il concessionario deve rimuovere a sue spese la struttura temporanea, eventualmente autorizzata, entro il termine complessivo di 120 giorni.

Se il concessionario non provvede alla rimozione della struttura entro i

termini pattuiti, il Comune ne diventerà automaticamente proprietario a titolo gratuito, o comunque provvederà allo smontaggio della struttura a spese del concessionario, riservandosi di incamerare l'intera polizza fidejussoria a titolo di risarcimento e sanzione.

Il concessionario dovrà produrre idonea documentazione che dimostri l'avvenuto svuotamento delle fosse biologiche.

Art. 3. - Programma culturale/ricreativo e lavorativo, manutenzione dell'area.

Quale parte integrante alla concessione, regolata dal presente atto, il concessionario si impegna, coerentemente con l'offerta tecnica presentata, a proprie spese, a:

- organizzare e svolgere un programma di eventi culturali e ricreativi volti a incentivare momenti di socializzazione, fruizione culturale e ricreativa a favore della Comunità;

- effettuare la manutenzione ordinaria dell'area di proprietà comunale oggetto del presente atto, nonché attività di vigilanza e pulizia della stessa.

Un massimo di n. 3 serate, per ciascuna località, potrà essere utilizzato per ospitare eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui il programma di eventi e manifestazioni preveda spettacoli ed attività musicali e/o che comunque generino rumore, il concessionario dovrà presentare debita richiesta, così come previsto dall'art. 10 paragrafo 10.2 del Regolamento Comunale delle attività rumorose, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 20.12.2011.

Qualora sia prevista attività di somministrazione alimenti e bevande, il concessionario dovrà presentare denuncia inizio attività, per somministrazione temporanea alimenti e bevande e notifica sanitaria.

Art. 4 - Caratteristiche della struttura temporanea

Il concessionario deve realizzare la struttura temporanea a proprie spese, conformemente agli elaborati presentati in sede di offerta tecnica. Qualsiasi modifica, innovazione, miglioria o addizione rispetto al progetto presentato in fase di bando non potrà essere effettuata, senza preventiva comunicazione e senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. E' fatto divieto, nell'ambito della gestione dell'attività della struttura precaria, di installare insegne pubblicitarie ed altro mezzo pubblicitario dell'attività svolta così come la la collocazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco.

Art. 5 - Obblighi delle parti

Sono a carico dell'Amministrazione gli allacci necessari per la fornitura di energia elettrica e acqua corrente.

Sono a carico del concessionario:

- l'acquisizione di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo e all'autorizzazione in materia di inquinamento acustico;
- la completa organizzazione e gestione del programma presentato, senza alcun onere nei confronti dell'Amministrazione;
- la pulizia e la manutenzione giornaliera degli spazi concessi e

direttamente interessati dagli allestimenti;

- l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale e il rispetto dei limiti di emissione sonora;

- la redazione dell'apposito piano di sicurezza e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale;

- il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione dell'emergenza sanitaria da Covid 19: l'attività svolta dovrà sempre adeguarsi e sottostare alla normativa vigente a livello nazionale, regionale e/o locale per il contenimento pandemico;

- la custodia dei luoghi;

- il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

- il rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio del commercio e somministrazione alimenti e bevande, igienico-sanitarie e fiscali;

- il personale di vigilanza o servizio d'ordine per il controllo del rispetto delle normative durante lo svolgimento dell'attività;

- la predisposizione di un adeguato piano di sicurezza;

- la messa in atto di misure per assicurare la fruibilità degli spazi da parte delle persone diversamente abili;

- la fornitura e messa in opera di n.2 servizi igienici chimici di cui 1 per portatori di handicap, aperti al pubblico e di servizio alla struttura, (prevedendo apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia), garantendone la fruizione anche a coloro che non sono clienti, così come previsto dalla Norma Italiana UNIEN 16194;

- il pagamento di oneri, tariffe, tasse, contributi, canoni, corrispettivi e tributi locali, in particolare canone unico patrimoniale, nella misura stabilita dai Regolamenti vigenti al momento della sottoscrizione della concessione-contratto;

- gli oneri per la realizzazione della struttura precaria, gli oneri relativi alla svuotatura regolare dei pozzetti, le spese per i consumi di acqua e energia elettrica, le spese connesse a eventuali modifiche e/o adeguamenti dell'area in relazione ai bisogni del progetto presentato.

Art. 6 - Fideiussione

Il Concessionario provvede a stipulare, entro due mesi dalla sottoscrizione della presente concessione – contratto, polizza fideiussoria o bancaria del valore di euro 2.000,00 (duemila/00), che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione – contratto. In caso di escussione della fideiussione, da parte del Comune, il Concessionario si impegna a reintegrarla entro trenta giorni. La mancata stipula entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto. Il mancato reintegro entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto.

La responsabilità civile è a carico dell'aggiudicatario, intendendo integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Art. 7 - Risoluzione

La concessione - contratto è risolta di diritto ed il Comune procederà all'immediata revoca della concessione nei seguenti casi:

• qualora il concessionario usi l'area concessa con finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente bando e contenute nella offerta tecnica presentata;

• qualora il concessionario non rispetti in parte e/o in toto quanto previsto dall'offerta tecnica presentata

• qualora il concessionario faccia uso dell'area concessa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza attenersi alla normativa, ai regolamenti e agli atti amministrativi in materia di orario;

• qualora il concessionario ceda a terzi la concessione, a qualsiasi titolo;

• Per mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone, dei tributi, degli oneri accessori e delle tariffe dovuti;

• Per mancata stipula della fideiussione entro i termini contrattuali previsti;

• Per mancato reintegro della fideiussione entro i termini contrattuali previsti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente atto e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al GDPR, General Data Protection Regulation del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Art. 9 - Oneri contrattuali

Gli oneri contrattuali e fiscali, inerenti la stipula della presente concessione – contratto, sono a totale carico del concessionario.

La presente convenzione è/non è esente da imposta di bollo a termini dell'art.16 della Tabella B, D.P.R. 642/72, in quanto la concessionaria risulta iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. con Atto Dirigenziale del

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, come da risoluzione del Ministero delle Finanze 128/E del 1996, in quanto il 2% del valore del contratto risulta inferiore alla tassa minima di registrazione, da valere e tenere alla pari di un pubblico strumento e sarà registrato in caso d'uso nei modi di legge con le relative spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Il presente contratto è redatto in unico originale ed è composto da n..... () pagine, in carta resa legale.

IL CONCEDENTE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

f.to Arch. Antonino Gandolfo

IL CONCESSIONARIO

f.to

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"